

lontà popolare e come consolidamento delle tendenze democratiche nelle iniziative e nei servizi pubblici degli enti locali; convinta che l'elettorato amministrativo a suffragio quasi universale debba esser posto in armonia con un nuovo sistema tributario per i comuni e le provincie, senza eccezioni di contributi e senza esclusione di classi abbienti e non contribuenti, confida che il Governo del Re presenterà alla approvazione della prossima legislatura parlamentare una organica riforma dei tributi locali estesi ad ogni fonte di ricchezza del paese ed alle risorse proprie delle località, e passa alla discussione degli articoli ».

TOSCANELLI. Devo spiegare brevemente alla Camera il mio ordine del giorno in cui sta un pensiero, che mi auguro possa essere accolto tanto dal Parlamento come dal Governo, perchè già latente nel paese. L'elezione, e perciò il diritto all'elettorato, non possono essere altro che un mezzo per raggiungere uno scopo; ma discutendo dei mezzi non possiamo disinteressarci completamente di quello che deve essere lo scopo, ossia l'ordinamento comunale e provinciale. Si tratta a parer mio di vedere quello che ci proponiamo di ottenere dai comuni e dalle provincie dopo l'allargamento del suffragio e come conseguenza di questo.

In altre parole mi domando: questa grande riforma che andiamo a dare agli enti locali, quale influenza avrà in breve o lungo tempo, rispetto all'ordinamento dei comuni e delle provincie?

Il voto politico fu già per tre volte allargato in Italia, dai tempi dello Statuto all'ordinamento del 1881 e a quello dovuto all'iniziativa dell'onorevole Giolitti. Ma se pensiamo intimamente a queste diverse fasi che ha avuto il voto politico nelle sue trasformazioni prima di arrivare al suffragio universale, dobbiamo pur riconoscere in tale indirizzo non solo la iniziativa degli uomini, o le situazioni parlamentari, ma anche un contenuto storico, una ragione di legame tra il corpo elettorale politico e le condizioni finanziarie ed economiche dello Stato.

Infatti da un bilancio di Stato di circa 600 milioni, in origine, si potè andare ad un allargamento di suffragio quando il bilancio triplicò, diventando complesso ed importante. E adesso, cresciuta ancora la forza dell'organismo statale, si è riconosciuto opportuno concedere il suffragio universale politico.

Ma in modo del tutto differente ha agito il legislatore per quanto riguarda il suffragio dei comuni e delle provincie. Infatti nel 1865 si volle, con la legge fondamentale che dà ordinamento ai nostri enti locali, costituire del comune un vero e proprio organismo con funzioni particolari in certi servizi e per conseguenza anche funzioni particolari dal punto di vista economico e finanziario.

Noi non dobbiamo guardare soltanto al voto del Parlamento nel 1865; ma anche agli alti intendimenti manifestati in una delle più belle discussioni che possa ricordare e vantare la storia parlamentare.

Si riconobbe infatti che, date le condizioni disgraziate, in cui si aggirava il bilancio della nazione, si dovevano gettare allora le basi degli organismi locali, senza pretendere di far tutto in un sol colpo, in una sola legge. Si riconobbe ad esempio che la provincia rimaneva un organismo imperfetto, inquantochè non si può concepire un ente amministrativo che ha diverse funzioni, che può avere determinate iniziative, ma si riduce a rigettare l'intera spesa sopra un solo cespite di entrata, quello della sovraimposta.

La provincia, secondo il concetto dei proponenti, doveva essere base di questa autonomia locale; e per ciò opportunamente e giustamente l'onorevole Scialoja ed altri oratori di quell'epoca dicevano che non si poteva fare di più per il momento ma che anche il maggiore ente locale sarebbe diventato organismo alla sua volta.

Un vero organismo finanziario si volle invece che fosse il comune, concedendogli tre cespiti fondamentali di diversa natura, ossia il modo di sovraimporre alla ricchezza fondiaria, quello di sovraimporre ai dazi di consumo, ossia sulla ricchezza circolante, ed infine quello della imposta supplementare sulla ricchezza mobile.

Finalmente l'organismo rimase finanziariamente perfetto, perchè si ammise che i comuni potessero stabilire, come hanno infatti stabilito, la tassa di famiglia, ossia la tassa globale integrativa di questo complesso vitale. Tre imposte fondamentali sulle tre principali fonti di ricchezza ed una tassa complessiva di redditi per colmare in ogni evidenza la tassazione comunale. L'organismo era finanziariamente perfetto.

Invece, per vicende che non fanno colpa a nessuno, (poichè l'insieme della vita fi-